

*Sovraindebitamento: inammissibile la proposta che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati*

Tribunale di Asti, 18 novembre 2014. Estensore Teresa Maria Francioso.

**Sovraindebitamento - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Accordo concluso con il singolo creditore - Necessità - Inammissibilità del ricorso**

*Poiché il pagamento dilazionato del credito ipotecario proposto in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore equivale a soddisfacimento non integrale del credito privilegiato, deve ritenersi inammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 7, della legge n. 3 del 2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge citata) dei creditori privilegiati.*

**Sovraindebitamento - Produzione della dichiarazione dei redditi nei termini prescritti - Necessità anche ai fini della attestazione**

*La mancata produzione della dichiarazione dei redditi nei termini prescritti comporta l'inammissibilità della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, così come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera d) della legge n. 3 del 2012, mentre la sua produzione tardiva non consente l'esplicazione dell'esame dell'attestatore al fine della valutazione sulla fattibilità del piano, il che configura un ulteriore profilo di inammissibilità rappresentato dalla incompleta attestazione.*

*(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Tribunale di Asti  
IL GIUDICE

dott.ssa Teresa Maria Francioso

letto il ricorso contenente la proposta di accordo con i creditori ai sensi dell'art. 6, L. 3/12, da valere quale accordo di composizione della crisi ex art. 10, L. 3/12, o in subordine quale piano del consumatore ex art. 12 bis, L. 3/2012, da A.;

- visto il proprio provvedimento del 22.9.2014 con il quale: 1) sono state sospese ai sensi dell'art. 12 bis, L. 3/2012, le procedure esecutive pendenti nei confronti della debitrice; 2) è stato concesso termine di quindici giorni per: a) il deposito della dichiarazione dei redditi 2014 per l'anno

2013; b) la verifica circa il deposito del ricorso presso l'agente della riscossione e gli uffici fiscali e presso gli enti locali ai fini della ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti; c) presentare integrazioni e modificazioni alla proposta con l'indicazione dei termini di pagamento dei creditori nel rispetto della cause legittime di prelazione; 3) è stata fissata l'udienza del 14.10.2014 per la verifica degli adempimenti di cui ai punti che precedono;

- rilevato che con memoria depositata il 6.10.2014 la ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di produrre la dichiarazione dei redditi 2014 per l'anno 2013; ha prodotto le ricevute di deposito del ricorso presso l'Agente della Riscossione e presso l'Agenzia delle Entrate; ha dato atto di non apportare modifiche alla proposta di accordo formulata ai creditori e ha specificato che la proposta non prevede la vendita di un bene ipotecato, infatti l'immobile posto in vendita al fine di soddisfare i creditori attraverso il ricavato è quello sito in Milano, via ... e censito a Catasto al Foglio n. ..., mappale n. ..., subalterno n. 43, sul quale non risulta iscritta ipoteca alcuna (e non l'immobile censito in Catasto \*, subalterno n. \*, cfr. docc. nn. 16-24 sul quale è iscritta ipoteca in favore di Banca CR Asti);

- rilevato che all'udienza del 14.10.2014 è comparsa la debitrice, l'organo di composizione della crisi e due creditori. In particolare, è comparso il creditore Condominio \* che ha depositato memoria difensiva e ha espresso voto negativo sulla proposta della debitrice. Alla medesima udienza il Giudice si è riservato di decidere sull'ammissione alla procedura concedendo termine di 30 giorni alla sola debitrice per memorie;

- rilevato che con la memoria difensiva del 13.11.2014 la debitrice ha depositato la dichiarazione dei redditi 2014 per l'anno 2013 e ha contestato le allegazioni del Condominio via ...;

- ritenuto che la produzione documentale di cui alla memoria del 13.11.2014 risulta tardiva e inammissibile, stante la natura perentoria del termine di cui al comma 3 ter dell'art. 9 L. 3/2012 (id est: il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione- avvenuta in data 22.9.2014- del provvedimento del 22.9.2014);

- rilevata l'irritualità dell'espressione del voto da parte del Condominio, atteso che è stato espresso prima ancora che venisse disposta la convocazione dei creditori (convocazione che, come noto, consegue all'ammissione alla procedura). Infatti, con il provvedimento del 22.9.2014 questo Giudice ha concesso il termine per le integrazioni ex art. 9, comma 3 ter, L. 3/12, ha fissato l'udienza per la verifica dell'ottemperanza alla richiesta di integrazioni e ha sospeso le procedure esecutive ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, L. 3/12 (cfr. "nelle more della convocazione dei creditori");

- verificato che nella proposta e nella successiva integrazione la ricorrente ha dato atto della propria situazione di sovraindebitamento e dei motivi che l'hanno determinata; ha fornito un elenco dei beni mobili e immobili di cui è titolare; ha indicato le spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia; ha fornito l'elenco dei propri creditori specificando la sussistenza di cause legittime di prelazione; ha dichiarato che negli ultimi cinque anni non sono stati compiuti atti di disposizione; ha fornito l'elenco dei contenziosi pendenti; ha indicato la sussistenza di crediti in proprio favore; ha suddiviso i creditori in classi prevendo per la classe

“creditori minori” il pagamento integrale entro ottobre 2015 per la classe “creditori maggiori” il pagamento integrale entro dicembre 2015 per la classe “creditori ipotecari” il pagamento mediante rate trimestrali a partire dal periodo di moratoria pari a un anno dall’omologazione (di cui la debitrice si è avvalsa ai sensi dell’art.8, comma 4, L 3/12); ha rappresentato che per i creditori privilegiati “a fronte di una riduzione minima del credito da essi vantato e, se pur con la moratoria di un anno, essi in un lasso di tempo comunque sicuramente inferiore alla durata di una procedura esecutiva dall’esito incerto, ricaverebbero certamente di più di quanto otterrebbero dalla vendita giudiziale e senza peraltro sostenerne i costi”; ha proposto la possibile costituzione di garanzie in favore dei creditori; in subordine ha presentato la medesima proposta sotto forma di piano del consumatore;

- rilevato che, ai sensi degli artt. 10 e 12 bis L. 3/2012, il Tribunale in sede di valutazione di ammissibilità della proposta è tenuto a verificare che la stessa soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9;

- ritenuto la verifica di cui al punto che precede coinvolga il preventivo accertamento, da parte del giudice, dell’idoneità della proposta ad essere inquadrata in una necessaria cornice di legittimità- oltre che meramente formale- anche sostanziale;

- rilevato che la proposta non può essere sottoposta all’approvazione dei creditori in quanto non soddisfa i requisiti di legge. In proposito si rileva che, nemmeno a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale, la ricorrente ha prodotto la dichiarazione dei redditi 2014 per l’anno 2013. Risulta, pertanto, che la proposta non è ammissibile, in quanto la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente, ai sensi all’art. 7, comma 2, lett. d), L 3/2012. Come si è detto innanzi, la produzione documentale del 13.11.2014 è inammissibile in quanto versata in atti successivamente allo spirare del termine di decadenza di cui all’art. 9, comma 3 ter, L 3/2012. Peraltro, indipendentemente dal rispetto del termine per il deposito del documento, la mancanza della dichiarazione dei redditi non consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della ricorrente in quanto la stessa avrebbe dovuto essere esaminata dall’attestatore al fine della valutazione sulla fattibilità del piano. Non risulta, tuttavia, depositata alcuna integrazione dell’attestazione a seguito della redazione della denuncia dei redditi del 2014 per l’anno 2013. Sussiste, quindi, l’ulteriore profilo di inammissibilità rappresentato dalla incompleta attestazione in quanto, come si è detto, non vi sono riscontri circa l’ultima dichiarazione dei redditi della ricorrente;

- rilevato che emerge, inoltre, che la proposta risulta formulata in assenza dei presupposti di legge relativamente al trattamento proposto ai creditori privilegiati. In particolare, per i crediti di natura ipotecaria la ricorrente ha dichiarato di avvalersi del termine di un anno di moratoria (dall’omologazione) proponendo la successiva dilazione nel pagamento dei crediti ipotecari: trattasi del credito della Banca CR Asti quantificato in €. 80.000,00 e del credito Banca Carige quantificato in €. 30.000,00, con riferimento ai quali è stato previsto il versamento (a partire dal decorso dell’anno di moratoria ex art. 8, comma 4, L 3/2012) di rate trimestrali dell’importo, rispettivamente di €. 4.000,00 e €. 2.000,00. Risulta, pertanto, che il credito della Banca CR Asti sarebbe pagato integralmente sei anni dopo l’omologazione dell’accordo, ossia nei cinque

anni successivi alla scadenza del termine di moratoria di cui all'art. 8, comma 4, L 3/2012 (€ 80.000,00-credito complessivo- diviso € 4.000,00 -rata trimestrale- è pari a 20 rate trimestrali che equivalgono a 60 mesi e quindi a 5 anni). Risulta, inoltre, che il credito della Banca Carige sarebbe pagato integralmente 4 anni e 9 mesi dopo l'omologazione dell'accordo, ossia nei 3 anni e 9 mesi successivi alla scadenza del termine di moratoria di cui all'art. 8, comma 4, L 3/2012 (€ 30.000,00-credito complessivo- diviso € 2.000,00- rata trimestrale- è pari a 15 rate trimestrali che equivalgono a 45 mesi e quindi a 3 anni e 9 mesi);

- rilevato che il pagamento dilazionato del credito ipotecario proposto in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore equivalga a una proposta di soddisfazione non integrale del credito privilegiato;
- ritenuto che la previsione del pagamento dei creditori privilegiati mediante dilazione (fino a cinque anni) proposta successivamente al decorso dell'anno di moratoria previsto dall'art. 8, comma 4, L 3/2012 determina l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di legge, da ravvisarsi nella sussistenza di modalità attuative della proposta incompatibili con norme inderogabili. Infatti, dal combinato disposto dall'art. 8, comma 4 e 11, comma 2, L 3/2012, nonché alla luce del principio generale della par condicio creditorum (cfr. art. 2741 c.c.), deve ritenersi non ammissibile la proposta tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 7, L 3/2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'art. 8 L 3/2012) dei creditori privilegiati. Tale inammissibilità si ricava dai seguenti elementi: 1) tenore letterale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo a mente del quale "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, ..., avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"; 2) esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'omologazione dell'accordo (che non si giustificerebbe se non in virtù del pagamento integrale e immediato dei privilegiati, salve le deroghe di cui agli artt. 7 e 8 L 3/2012); 3) previsione del venir meno della moratoria nell'ipotesi di vendita del bene sul quale insiste la causa di prelazione;
- rilevato che nel caso di specie, inoltre, risulta violato il principio generale di cui all'art. 2741 c.c. sull'ordine delle cause legittime di prelazione atteso che i crediti di natura chirografaria otterrebbero soddisfazione anticipata rispetto a quelli di natura privilegiata;
- rilevato, peraltro, che con riferimento all'ammontare dei crediti sussistono le dichiarazioni dei creditori ipotecari (cfr. doc. 10 e 11) dalle quali emerge un quantum differente da quello indicato dalla ricorrente. In sostanza, la ricorrente ha proposto una soddisfazione non integrale dei crediti ipotecari senza fornire alcuna attestazione sul valore dei beni ipotecati in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni stessi (cfr. art. 7 comma 1, l 3/12);
- rilevato, inoltre, che dalla memoria del Condominio di via ... emerge che "la Sig.ra M. ha, infatti, già tentato di sottrarre la garanzia data dai propri beni immobili, attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale" e che, in proposito, la ricorrente si è limitata a contestare l'opponibilità dell'atto al creditore, senza aggiungere altri elementi sul compimento dell'atto di

disposizione (del quale non ha neppure indicato la data). In sostanza, nonostante la dichiarazione della debitrice (cfr. pag 7 del ricorso) di non aver compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni, emerge la sussistenza di un atto di disposizione sul quale la debitrice non ha fornito chiarimenti al Tribunale, non consentendo quindi di verificare il momento nel quale sia stato compiuto l'atto e la conseguente veridicità della dichiarazione circa l'assenza di atti di disposizione contenuta nel ricorso;

- rilevato, inoltre, che a fronte della richiesta di integrazione di cui al provvedimento del 22.9.2014 relativa alla prova del deposito del ricorso presso l'agente della riscossione, gli uffici fiscali e gli enti locali, la debitrice si è limitata a provare l'avvenuto deposito presso l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, senza aver dato prova della comunicazione del provvedimento agli enti locali;

- rilevato che, per i motivi innanzi illustrati, la proposta in esame non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice (in quanto non è stata prodotta nei termini di legge la denuncia dei redditi 2014 relativa all'anno 2013) e che, inoltre, risulta violata la disposizione inderogabile di cui all'art. 2741 c.c. atteso che la proposta prevede il pagamento non integrale (in assenza di attestazioni sul valore dei beni) e dilazionato in cinque anni dei creditori ipotecari, con decorrenza successiva all'esercizio della facoltà di avvalersi della moratoria accordata dalla legge);

- ritenuto che l'attestazione sulla fattibilità del piano appare censurabile sotto il profilo della coerenza logica e dell'attendibilità delle dichiarazioni ivi riportate, atteso che risulta meramente riproduttiva del ricorso, non dà conto dell'effettuazione di verifiche di natura ipocatastale presso l'Agenzia del Territorio per riscontrare la sussistenza di atti di disposizione del patrimonio eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni e dal punto di vista soggettivo è stata redatta dal medesimo professionista che patrocina la debitrice, il quale cumula l'ulteriore nomina di organismo di composizione della crisi;

- ritenuto che siano, pertanto, venuti meno i presupposti per la sospensione delle procedure esecutive RGE n. 2489/2010 Tribunale di Milano, nn. 126/2011 e 748/2014, Tribunale di Asti, pronunciata ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, L 3/2012, con provvedimento del 22.9.2014; visti gli artt. 6, 7, 8 e 9, L 3/2012;

#### PQM

- revoca il proprio decreto del 22.9.2014 nella parte in cui prevede la sospensione delle procedure esecutive RGE n. 2489/2010 Tribunale di Milano, nn. 126/2011 e 748/2014, Tribunale di Asti;

- dichiara inammissibile la proposta.

Si comunichi alla ricorrente e all'organismo di composizione della crisi il quale provvederà a notificare il presente provvedimento ai creditori precedenti nelle procedure esecutive RGE n. 2489/2010 Tribunale di Milano, nn. 126/2011 e 748/2014, Tribunale di Asti, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Asti, 18.11.2014

Il Giudice

Teresa Maria Francioso